

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 20 DEL 23 MAGGIO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI DOPO LA RIFORMA FISCALE 2024**

Il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto importanti novità fiscali che interessano i professionisti, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie di aggregazione e riorganizzazione degli studi. Grazie al nuovo articolo 177-bis del TUIR, tali operazioni possono beneficiare di un regime fiscale di neutralità. Di seguito, esaminiamo le novità.

- **NOVITÀ CONGEDO PARENTALE DAL 2025**

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha modificato il congedo parentale indennizzato, aumentando l'indennità prevista per tre mensilità. Di seguito un riepilogo dettagliato e operativo per comprendere le nuove regole e aiutare lavoratori e datori di lavoro a gestire correttamente la materia.

- **COLLEGATO LAVORO: PUBBLICATI I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI**

Il c.d. "Collegato Lavoro" contiene delle numerose modifiche, sul quale sono stati pubblicati diversi documenti di prassi. Sino ad oggi mancava all'appello il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che tramite la circolare n. 6 del 27.03.2025 ha fornito le prime indicazioni operative, qui riepilogate.

- **CONGUAGLI 730/2025: COME FUNZIONANO**

Dall'esito della dichiarazione dei redditi possono risultare imposte ancora dovute o, al contrario, versate in eccesso. Le trattenute a titolo di imposte ancora dovute o i rimborsi avvengono, per i contribuenti pensionati e lavoratori dipendenti direttamente in busta paga, o nella rata di pensione, nell'ambito delle "operazioni di conguaglio da 730" effettuate dal datore di lavoro e dall'ente pensionistico, in qualità di sostituti d'imposta. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo il funzionamento.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 23.05.2025 AL 06.06.2025**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Incentivi start up under 35: decreto in GU

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro che disciplina le misure a favore dell'imprenditorialità giovanile nei settori strategici, in attuazione dell'art. 21 del DL 60/2024. Destinatarie sono le nuove imprese avviate da soggetti under 35 disoccupati, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, in ambiti collegati alla transizione digitale ed ecologica.

Il decreto prevede due incentivi principali:

- ◆ esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, fino a 800 euro mensili per lavoratore, per un massimo di tre anni e comunque entro il 31 dicembre 2028. Il beneficio è subordinato ad autorizzazione UE e non è cumulabile con altri sgravi.
- ◆ Contributo mensile INPS pari a 500 euro, per massimo tre anni, rivolto ai titolari delle nuove imprese. Il bonus è erogato in anticipo e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le domande andranno presentate all'INPS in via telematica. Si attendono i dettagli operativi dall'Istituto.

Gestione Separata: su MYINPS avviso automatico di superamento del massimale

L'INPS comunica nel messaggio 1561 del 19.5.2025 di aver introdotto una nuova procedura di comunicazione digitale rivolta ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. A partire da maggio 2025, i lavoratori che superano il massimale di reddito annuale riceveranno un avviso nella propria area riservata "MyINPS". Giova ricordare infatti che ogni anno, ai sensi della legge 335/1995, viene stabilito un massimale contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Oltre questo limite di reddito, non è più dovuta la contribuzione previdenziale. La comunicazione INPS raggiungerà progressivamente tutti quei lavoratori per i quali, sulla base delle denunce Uniemens trasmesse dai committenti, risulti superato il massimale di reddito. La comunicazione sarà visibile esclusivamente sul proprio account personale MyINPS.

Allarme INPS su truffe online: il vademecum per difendersi

L'INPS ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale per avvisare utenti e contribuenti dei crescenti tentativi di truffa online che, anche in questi giorni, stanno circolando con modalità sempre più sofisticate. L'Istituto segnala in particolare l'invio massivo di e-mail e messaggi SMS fraudolenti, apparentemente provenienti dai servizi ufficiali INPS ma che in realtà mirano a sottrarre dati personali e bancari sfruttando falsi loghi e linguaggi ingannevolmente istituzionali. Altre modalità segnalate dall'Istituto comprendono:



- ◆ Telefonate da parte di falsi operatori INPS che chiedono dati personali o bancari;
- ◆ Falsi funzionari che si presentano a domicilio, per presunti controlli o aggiornamenti di posizione;
- ◆ Società che utilizzano il nome "INPS" in modo ingannevole, offrendo prestiti non riconosciuti dall'Istituto e pubblicizzati come "convenzionati".

Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

Con [Risposta a interpello n 139 del 20 maggio](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla novità dell'imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotte dalla legge di bilancio 2025. Nel merito, il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli "infermieri" dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo). Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE

Con il [Provvedimento n 225394 del 20 maggio](#) l'Agenzia delle Entrate amplia la tipologia di firma sulle deleghe uniche per i servizi online di Entrate e Riscossione. In particolare:

- a) si introduce la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE). Tale modifica discende dall'affidabilità del processo di identificazione dei titolari della carta di identità elettronica e di associazione di un certificato digitale, ancorché non qualificato.
- b) Si sposta al 28 febbraio 2027 la validità delle deleghe non scadute.

Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

Il MASE con un comunicato del 16 maggio annuncia il cambio regole per le comunità energetiche (CER), il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Il nuovo provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. Inoltre, prevede:

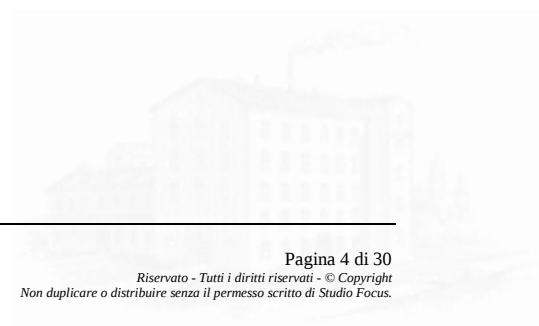
- ◆ una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti,
- ◆ la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo,
- ◆ l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

Attenzione al fatto che il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.





Concludiamo informando che il MIMIT ha comunicato il 21 maggio 2025 l'esaurimento dei fondi per la misura Transizione 4.0 per le PMI del sud, già nel primo giorno di apertura dello sportello (20 maggio).



OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI: LE NOVITÀ DOPO LA RIFORMA FISCALE 2024

Il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto **importanti novità fiscali che interessano direttamente i professionisti**, con particolare riferimento alle **operazioni straordinarie di aggregazione e riorganizzazione degli studi**.

Grazie al nuovo articolo 177-bis del TUIR, **tali operazioni possono oggi beneficiare di un regime fiscale di neutralità**, analogamente a quanto avviene già per i conferimenti d'azienda. La riforma chiarisce i profili fiscali legati a conferimenti, cessioni di quote, recessi e trasferimenti di clientela negli studi associati o società semplici. Di seguito, esaminiamo le **novità maggiormente rilevanti**.

OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI LE NOVITÀ DOPO LA RIFORMA FISCALE 2024	
IL CONFERIMENTO	Il nuovo art. 177-bis del TUIR stabilisce che i conferimenti di complessi professionali – ovvero insiemi organizzati di beni materiali, immateriali (come la clientela) e passività – effettuati in favore di società tra professionisti (STP) non generano plusvalenze o minusvalenze fiscali. In pratica: ♦ Il professionista conferente riceve quote o azioni il cui valore fiscale corrisponde alla somma algebrica dei beni e passività conferite. ♦ La società conferitaria subentra nei valori fiscali del conferente, riportandoli in un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi. Questa impostazione avvicina il trasferimento di uno studio professionale a quello di un'azienda, con rilevanti conseguenze anche ai fini IVA e dell'imposta di registro: ♦ IVA: il conferimento è escluso dal campo di applicazione dell'IVA. ♦ Imposta di registro: applicazione dell'imposta in misura fissa.
ALTRI TIPI DI APPORTI	La neutralità fiscale non si applica solo ai conferimenti, ma anche ad altre operazioni come: ♦ Conferimenti in STP disciplinate da ordini professionali (es. società tra avvocati); ♦ Apporti in associazioni tra professionisti o in società semplici; ♦ Trasformazioni, fusioni e scissioni tra STP; ♦ Operazioni analoghe tra associazioni professionali e STP o società semplici; ♦ Trasferimenti per successione o donazione di studi professionali organizzati. Queste operazioni, purché riguardino un complesso professionale unitario, non producono effetti realizzativi (cioè, tassazione di plusvalenze).
CESSIONE DI QUOTE IN STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ SEMPLICI	La riforma ha chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote di uno studio associato o di una società semplice professionale è da considerarsi reddito di lavoro autonomo. Questo vale a prescindere dal fatto che non vi fosse una chiara previsione normativa in passato. Le novità principali sono:



	◆ Se si cedono quote di una STP (società commerciale), si genera un reddito diverso (capital gain). ◆ Se si cedono quote di uno studio associato o di una società semplice, la plusvalenza è considerata reddito da lavoro autonomo. ◆ È possibile optare per la tassazione separata (in presenza di certe condizioni), purché specificato in dichiarazione. ◆ Se il corrispettivo della cessione viene incassato in più anni, la tassazione separata è ammessa solo se le rate si concludono nello stesso anno fiscale. Ai fini del calcolo della plusvalenza, si considerano: costo di acquisto, oneri accessori, redditi già imputati, perdite e utili distribuiti. <table><tr><th>Tipo di partecipazione ceduta</th><th>Categoria reddituale</th><th>Possibilità di tassazione separata</th></tr><tr><td>Quote di STP (società commerciale)</td><td>Redditi diversi (capital gain)</td><td>No</td></tr><tr><td>Quote di associazioni professionali o società semplici</td><td>Reddito di lavoro autonomo</td><td>Sì, se il corrispettivo è percepito, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta</td></tr></table>	Tipo di partecipazione ceduta	Categoria reddituale	Possibilità di tassazione separata	Quote di STP (società commerciale)	Redditi diversi (capital gain)	No	Quote di associazioni professionali o società semplici	Reddito di lavoro autonomo	Sì, se il corrispettivo è percepito, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta
Tipo di partecipazione ceduta	Categoria reddituale	Possibilità di tassazione separata								
Quote di STP (società commerciale)	Redditi diversi (capital gain)	No								
Quote di associazioni professionali o società semplici	Reddito di lavoro autonomo	Sì, se il corrispettivo è percepito, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta								
IL RECESSO	Anche il recesso del professionista da uno studio associato può generare effetti fiscali. L'art. 17 del TUIR prevede la possibilità della tassazione separata delle somme percepite in caso di: ◆ Recesso volontario; ◆ Esclusione; ◆ Morte del socio. Tale agevolazione fiscale è ammessa solo se lo studio esiste da almeno cinque anni al momento del recesso. In caso contrario, i proventi sono trattati come redditi di lavoro autonomo ordinario. <table><tr><th>Condizione</th><th>Trattamento fiscale</th></tr><tr><td>Studio associato costituito da > 5 anni</td><td>Tassazione separata</td></tr><tr><td>Studio associato costituito da ≤ 5 anni</td><td>Reddito di lavoro autonomo</td></tr></table>	Condizione	Trattamento fiscale	Studio associato costituito da > 5 anni	Tassazione separata	Studio associato costituito da ≤ 5 anni	Reddito di lavoro autonomo			
Condizione	Trattamento fiscale									
Studio associato costituito da > 5 anni	Tassazione separata									
Studio associato costituito da ≤ 5 anni	Reddito di lavoro autonomo									
IL TRASFERIMENTO DELLA CLIENTELA	Il D.lgs. 192/2024 ha eliminato la specifica fattispecie della "cessione di clientela" dal TUIR, inquadrandola nel più ampio principio della onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. Cosa significa: ◆ Le somme ricevute per la cessione della clientela rientrano nel reddito di lavoro autonomo; ◆ È possibile applicare la tassazione separata solo se il pagamento avviene, anche in più rate, nello stesso anno fiscale; ◆ In caso di rateizzazione su più anni, si applica la tassazione ordinaria.									



NOVITÀ CONGEDO PARENTALE DAL 2025

La **Legge di Bilancio 2025** (Legge n. 207/2024) ha apportato modifiche rilevanti in tema di **congedo parentale indennizzato**, aumentando l'indennità prevista per tre mensilità.

Di seguito un riepilogo dettagliato e operativo per comprendere le nuove regole e aiutare i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro a gestire correttamente la materia.

NOVITÀ CONGEDO PARENTALE DAL 2025

PREMESSA

L'INPS assicura un sostegno economico ai genitori lavoratori dipendenti nei periodi di assenza dal lavoro per la cura e assistenza dei figli. Oltre al congedo obbligatorio di maternità/paternità, è riconosciuto un ulteriore periodo di **congedo parentale** (già noto come astensione facoltativa), disciplinato dal D.lgs. 151/2001.

L'indennità è generalmente **anticipata in busta paga dal datore di lavoro** e poi recuperata tramite modello F24. È riconosciuta entro certi limiti di **età del figlio (massimo 12 anni)** e **reddito del genitore**.

In alternativa al congedo, i genitori possono **richiedere il part-time fino al 50%**, con obbligo per il datore di lavoro di adeguarsi entro 15 giorni.

Hanno diritto di assentarsi in congedo parentale **i lavoratori con figli di età fino a 12 anni** nel rispetto dei seguenti limiti:

GENITORI PRESENTI	PERIODO MASSIMO DI CONGEDO PARENTALE	ESEMPIO
Entrambi	Fruizione solo dalla madre max 6 mesi , una volta trascorso il periodo di congedo di maternità	
	Fruizione solo dal padre max 7 mesi a decorrere dalla nascita del figlio	
	Fruizione da parte di entrambi fino a 11 mesi totali , nel rispetto dei limiti massimi di 6 e 7 mesi previsti per madre e padre	Madre 6 mesi + padre 5 mesi; Madre 4 mesi + padre 7 mesi
Uno solo (*)	Fino a 11 mesi	
Uno solo, con successivo ingresso del secondo genitore	Fino a 10 mesi (11 mesi, se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)	La madre ha già fruito del congedo parentale per 6 mesi come genitore solo. Il padre, successivamente al suo ingresso, ha a disposizione 5 mesi



	* ipotesi di morte o grave infermità dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale In caso di parto gemellare (o plurigemellare) i periodi spettanti si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati (messaggio INPS n. 569 del 27.06.2001).										
FRUIZIONE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE	Il congedo parentale può essere goduto anche a ore, nel rispetto: - della contrattazione collettiva¹, se presente; - oppure, in assenza, nella misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Ad esempio, per un dipendente con 8 ore lavorative giornaliere, il congedo sarà pari a 4 ore giornaliere. INCOMPATIBILITÀ La fruizione oraria del congedo non può essere cumulata nella stessa giornata con: - altri congedi parentali per figli diversi; - riposi per allattamento; - riposi per disabilità in alternativa al prolungamento del congedo parentale. È invece compatibile con permessi per l'assistenza a familiari disabili, anche minori, regolati da altre leggi. Riepilogando <table> <tr> <th>PERMESSI E RIPOSI</th><th>CONGEDO PARENTALE IN MODALITÀ ORARIA</th></tr> <tr> <td>Congedo parentale in modalità oraria per un altro figlio (nella medesima giornata)</td><td>Incompatibilità</td></tr> <tr> <td>Riposi orari per allattamento (nella medesima giornata)</td><td>Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)</td></tr> <tr> <td>Riposi orari giornalieri per figli con disabilità e necessità di sostegno intensivo in alternativa al prolungamento del congedo parentale</td><td>Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)</td></tr> <tr> <td> Permessi o riposi disciplinati da leggi diverse, come ad esempio: - Permessi orari per l'assistenza ai familiari con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato, anche se minori; - Permessi orari del lavoratore con </td><td>Compatibilità</td></tr> </table>	PERMESSI E RIPOSI	CONGEDO PARENTALE IN MODALITÀ ORARIA	Congedo parentale in modalità oraria per un altro figlio (nella medesima giornata)	Incompatibilità	Riposi orari per allattamento (nella medesima giornata)	Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)	Riposi orari giornalieri per figli con disabilità e necessità di sostegno intensivo in alternativa al prolungamento del congedo parentale	Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)	Permessi o riposi disciplinati da leggi diverse, come ad esempio: - Permessi orari per l'assistenza ai familiari con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato, anche se minori; - Permessi orari del lavoratore con	Compatibilità
PERMESSI E RIPOSI	CONGEDO PARENTALE IN MODALITÀ ORARIA										
Congedo parentale in modalità oraria per un altro figlio (nella medesima giornata)	Incompatibilità										
Riposi orari per allattamento (nella medesima giornata)	Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)										
Riposi orari giornalieri per figli con disabilità e necessità di sostegno intensivo in alternativa al prolungamento del congedo parentale	Incompatibilità (anche se richiesti per figli differenti)										
Permessi o riposi disciplinati da leggi diverse, come ad esempio: - Permessi orari per l'assistenza ai familiari con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato, anche se minori; - Permessi orari del lavoratore con	Compatibilità										

¹ In presenza di regolamentazione collettiva, la fruizione del congedo è ammessa nel rispetto dei limiti del monte ore cui è equiparata la singola giornata lavorativa



	disabilità e necessità di sostegno intensivo fruiti a beneficio di sé stesso																
COME OTTENERE IL CONGEDO PARENTALE	Per accedere al congedo parentale il lavoratore deve: ♦ Comunicare il congedo al datore con almeno 5 giorni di preavviso, indicando le date di inizio e fine; ♦ Inviare domanda telematica all'INPS tramite il portale www.inps.it. In caso di fruizione oraria: ♦ Comunicazione al datore con almeno 2 giorni di preavviso; ♦ Domanda online all'INPS, anche il giorno stesso della fruizione.																
INDENNITÀ INPS	Il congedo parentale è coperto da indennità INPS, generalmente pari al 30% della retribuzione media giornaliera (RMG), anticipata in busta paga e recuperata dal datore di lavoro. Tuttavia, i contratti collettivi possono prevedere un'integrazione dell'indennità a carico del datore. La copertura economica INPS è assicurata ai dipendenti (sino al compimento dei 12 anni di età del bambino) a condizione che all'inizio dell'assenza, l'interessato abbia in corso un regolare rapporto di lavoro, e che il rapporto stesso non sia soggetto a sospensioni per qualsiasi causa, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th><th>CONDIZIONE REDDITUALE</th><th>INDENNITÀ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mesi per ciascun genitore (6 mesi totali)</td><td>Nessuna</td><td>Prevista</td></tr> <tr> <td>3 mesi aggiuntivi (uno solo dei due genitori)</td><td>Nessuna</td><td>Prevista</td></tr> <tr> <td>10-11 mesi complessivi (genitori entrambi)</td><td>Reddito < 2,5 volte il minimo AGO</td><td>Prevista</td></tr> <tr> <td>Idem, ma reddito > 2,5 volte minimo AGO</td><td>Non prevista</td><td></td></tr> </tbody> </table>		PERIODO	CONDIZIONE REDDITUALE	INDENNITÀ	3 mesi per ciascun genitore (6 mesi totali)	Nessuna	Prevista	3 mesi aggiuntivi (uno solo dei due genitori)	Nessuna	Prevista	10-11 mesi complessivi (genitori entrambi)	Reddito < 2,5 volte il minimo AGO	Prevista	Idem, ma reddito > 2,5 volte minimo AGO	Non prevista	
PERIODO	CONDIZIONE REDDITUALE	INDENNITÀ															
3 mesi per ciascun genitore (6 mesi totali)	Nessuna	Prevista															
3 mesi aggiuntivi (uno solo dei due genitori)	Nessuna	Prevista															
10-11 mesi complessivi (genitori entrambi)	Reddito < 2,5 volte il minimo AGO	Prevista															
Idem, ma reddito > 2,5 volte minimo AGO	Non prevista																
CALCOLO DEL REDDITO INDIVIDUALE	Il reddito individuale utile per determinare il diritto o meno del dipendente al congedo parentale indennizzato dall'INPS è calcolato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. Ne consegue che il valore di riferimento è il reddito assoggettabile ad IRPEF, esclusa l'indennità per congedo parentale, percepito dal genitore richiedente nell'anno in cui inizia la prestazione o la frazione di essa, con esclusione di: ♦ Reddito della casa di abitazione; ♦ Trattamenti di fine rapporto comunque denominati; ♦ Redditi derivanti da competenze arretrate soggette a tassazione separata; ♦ Redditi già tassati per intero alla fonte (ad esempio interessi corrisposti al possessore di obbligazioni);																



	♦ Redditi esenti (come le rendite INAIL).  Il dipendente deve assumere a riferimento il reddito individuale presunto per l'anno di riferimento (anno in corso) con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini di eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
A QUANTO AMMONTA L'INDENNITÀ INPS?	In linea generale, i periodi di congedo parentale spettanti ai lavoratori dipendenti sono coperti da un'indennità economica erogata dall'INPS. Abbiamo detto che, l'importo base di questa indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera (RMG) del lavoratore, calcolata sulla base della retribuzione percepita nel periodo mensile o quadri-settimanale immediatamente precedente l'inizio del congedo. Tale calcolo si applica anche in caso di fruizione frazionata del congedo. Tuttavia, a partire dalle ultime Leggi di Bilancio, il legislatore ha introdotto misure incentivanti con l'obiettivo di favorire la natalità e agevolare l'equilibrio tra vita lavorativa e familiare. In particolare, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto un incremento dell'indennità per specifici periodi di congedo parentale, senza aumentare il numero totale di mesi spettanti. Questa maggiorazione si applica ai genitori che concludono il periodo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 e riguarda un massimo di 2 mesi complessivi, utilizzabili in alternativa tra i due genitori, purché fruiti entro il sesto anno di vita del bambino oppure entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. In concreto, per i soggetti che rientrano in questa casistica, l'indennità viene così rimodulata: • 80% della RMG per il primo mese; • 60% della RMG per il secondo mese, con una deroga temporanea all'80% valida per il solo anno 2024. ♦ Nuovo: 80% per un terzo mese con la Legge di Bilancio 2025 Totale: 3 mesi all'80% in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
COSA CAMBIA CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025	Dal 1° gennaio 2025, le mensilità di congedo parentale indennizzate all'80% salgono da 2 a 3 mesi. Riepilogo: ♦ 3 mesi indennizzati all'80% della RMG (in alternativa tra i genitori); ♦ Restanti mesi: indennità al 30%; ♦ Non si tratta di nuovi mesi aggiuntivi, ma di rimodulazione economica di quelli già previsti. La Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025 ha confermato che i 3 mesi all'80% vanno fruiti: ♦ Un mese già previsto dal 2023; ♦ Un mese elevato dal 60% all'80% (per il 2025); ♦ Un ulteriore mese al 80%, novità 2025.





I chiarimenti operativi e procedurali saranno forniti in una successiva circolare dell'INPS.



COLLEGATO LAVORO: PUBBLICATI I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il c.d. **"Collegato Lavoro"** (Legge 203/2024) rappresenta un intervento normativo di non trascurabile importanza, in considerazione delle numerose **modifiche**, sul quale sono stati pubblicati diversi **documenti di prassi**. Sino ad oggi mancava tuttavia all'appello il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, che tramite la **circolare n. 6 del 27.03.2025** ha fornito le **prime indicazioni** operative su talune novità dello stesso "Collegato Lavoro", qui riepilogate.

COLLEGATO LAVORO: PUBBLICATI I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI	
PREMESSA	In vigore dal 12.01.2025, la Legge 203/2024² (cd "Collegato Lavoro") contiene una serie di novità normative in materia di sicurezza sul lavoro, sospensione della cassa integrazione, somministrazione di lavoro, attività stagionali, durata del periodo di prova, lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti. Sulla materia si sono già registrati gli interventi chiarificatori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e l'INPS che ha illustrato i riflessi che la disciplina delle dimissioni a seguito di assenza ingiustificata del dipendente ha con riguardo all'accesso all'indennità di disoccupazione NASpl. Con messaggio n. 639/2025 l'Istituto ha reso note le modalità di compilazione del flusso telematico Uniemens, al fine di comunicare all'INPS stesso gli eventi di interruzione del contratto per dimissioni di fatto. Alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 del Collegato Lavoro, relativa alle attività stagionali, l'INPS è intervenuto con messaggio n. 269 del 23.01.2025 per fare il punto sulle ipotesi in cui è obbligatorio, per i rapporti di lavoro subordinato a termine, il versamento del contributo addizionale NASpl pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui si somma una maggiorazione di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del rapporto. Da ultimo, sulla Legge 203/2024 si segnala l'intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 6 del 27.03.2025.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	L'art. 10, comma 1, lettera a), numero 1) del Collegato Lavoro interviene sulla normativa in materia di somministrazione di lavoro, contenuta nel D.Lgs181/2015, sopprimendo il quinto e il sesto periodo dell'art. 31, comma 1. Con tale modifica è stata eliminata la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30.06.2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

² "Disposizioni in materia di lavoro".





La normativa³ dispone ora, in caso di **sforamento** del **limite temporale di 24 mesi**, la **costituzione** in capo all'utilizzatore di un **rapporto** di lavoro a **tempo indeterminato** con il **somministrato**.

Per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12.01.2025, **il computo dei 24 mesi dei somministrati⁴ deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata.**

In definitiva, ai fini del calcolo del limite di 24 mesi, si:

*conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, **senza computare le missioni già svolte in vigore della precedente disciplina.***

Circolare Ministero del Lavoro numero 6/2025

Al contempo, le missioni in corso alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, **svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati in data antecedente al 12.01.2025**, potranno giungere alla naturale scadenza, fino al 30.06.2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il somministrato. Tuttavia, precisa la Circolare ministeriale, in quest'ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12.01.2025, **dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi.**

LIMITI QUANTITATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il comma 1, lettera a), numero 2) dell'art. 10 **introduce due ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30%** di dipendenti a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato, rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

In primo luogo, si stabilisce che non rientrano nei limiti quantitativi le ipotesi già escluse per le assunzioni con contratto a tempo determinato. Trattasi, in particolare, dei contratti conclusi:

- ◆ in fase di avvio di nuove attività;
- ◆ da start-up innovative;
- ◆ per lo svolgimento di attività stagionali;
- ◆ per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- ◆ per la sostituzione di lavoratori assenti;
- ◆ con lavoratori over 50.

³ art. 31, comma 1 del D.Lgs 81/2015.

⁴ ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs 81/2015.



	 Inoltre, si, consente all'utilizzatore di non conteggiare anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.				
ESCLUSIONE DAL REGIME DELLE CAUSALI	L'art. 10, comma 1, lettera b) del Collegato Lavoro modifica l'art. 34, comma 2 del D.Lgs 81/2015. Nell'ottica di incentivare le opportunità professionali per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza, la norma in parola consente alle agenzie di somministrazione di inviare in missione a tempo determinato, senza l'apposizione di alcuna causale: <table border="1" data-bbox="464 638 1474 929"> <tr> <td data-bbox="464 638 528 734">1)</td><td data-bbox="528 638 1474 734">I soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali</td></tr> <tr> <td data-bbox="464 734 528 929">2)</td><td data-bbox="528 734 1474 929">I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai numeri 4) e 99) dell'art. 2, comma 1, del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali⁵</td></tr> </table> In particolare, sono considerati soggetti svantaggiati (DM 17.10.2017) coloro che: ◆ non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; ◆ abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; ◆ siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) ovvero abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; ◆ abbiano superato i 50 anni di età; ◆ siano adulti che vivono soli, con una o più persone a carico; ◆ siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato; ◆ appartengano a minoranze etniche di uno Stato membro dell'Unione Europea, con la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale, ovvero la propria esperienza lavorativa, per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Sono lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che rientrano nelle ipotesi indicate ai precedenti punti 2 e 7 (età compresa tra i 15 e i 24 anni ovvero appartenenti a minoranze etniche), privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.	1)	I soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali	2)	I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai numeri 4) e 99) dell'art. 2, comma 1, del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ⁵
1)	I soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali				
2)	I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai numeri 4) e 99) dell'art. 2, comma 1, del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ⁵				

⁵ adottato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del citato D.Lgs 81/2015.



LE ATTIVITÀ STAGIONALI	Grazie all'art. 11 del Collegato Lavoro si chiarisce che le attività di lavoro stagionale sono altresì quelle previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali siglati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), in aggiunta alle attività contemplate dal D.P.R. numero 1525/1963. Come norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e trova quindi applicazione anche per i contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, come, peraltro, espressamente chiarito dallo stesso legislatore.  In base alla definizione fornita dall'art. 11, sono considerate stagionali non solo le attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti ma altresì quelle indispensabili a far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell'anno, ovvero a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
DURATA DEL PERIODO DI PROVA	L'art. 13 del Collegato Lavoro aggiunge al citato comma 2 dell'articolo 7 del c.d. "Decreto Trasparenza"⁶ un ulteriore periodo dove si statuisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è: <i>stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.</i> In ogni caso, la durata della prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore: ♦ a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i 6 mesi, e ♦ a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. La norma, ricorda il Ministero del Lavoro, trova applicazione "per i contratti di lavoro instaurati a far data dall'entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025". I limiti massimi, prosegue la Circolare ministeriale, non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà: <i>calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30</i>

⁶ D.Lgs 104/2022.



	giorni, stabilita per i contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE	L'art. 14 apporta modifiche alla disciplina in materia di lavoro agile, contenuta all'art. 23, comma 1, primo periodo della Legge 81/2017, fissando il termine di 5 giorni per la comunicazione dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro a distanza e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Il nuovo termine di 5 giorni opera a partire dal 12.01.2025 per tutti i datori di lavoro privato. A tal proposito la circolare numero 6/2025 fornisce l'esempio di un accordo di lavoro agile stipulato in data 15.01.2025, con avvio della prestazione a distanza il 1° febbraio e conclusione della stessa il 30.06.2025. In questa situazione la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 06.02.2025 e non, al contrario, entro il 20 gennaio. Nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto ad esempio di una proroga dell'accordo (la quale deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato, nel nostro esempio di poco fa, quindi, prima del 30.06.2025) il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi la proroga medesima. Nell'esempio, pertanto, la proroga stipulata il 28 giugno comporta come data-limite per la comunicazione il 03.07.2025. Allo stesso modo, in caso di cessazione anticipata, la comunicazione dev'essere trasmessa entro i cinque giorni successivi la nuova data di conclusione. Tornando all'esempio, la prestazione in modalità agile interrottasi a decorrere dal 15 maggio (nonostante il termine inizialmente concordato del 30.06.2025) genera una scadenza per la trasmissione della comunicazione che cade il 20 maggio.
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI	L'art. 19 del Collegato Lavoro ha introdotto, all'art. 26 del D.Lgs 151/2015⁷, il comma 7-bis. Quest'ultimo stabilisce che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, incaricata di verificare la veridicità della comunicazione stessa (l'ITL di riferimento è quella individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro). In queste situazioni il rapporto di lavoro si intende comunque risolto per

⁷ in materia di "Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale".



volontà del lavoratore e non si applica la disciplina in materia di dimissioni telematiche.

Le disposizioni di cui al comma 7-bis non operano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

L'effetto risolutivo del contratto, precisa la Circolare ministeriale, non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata ma si verifica:

solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.

Per quanto concerne la durata dell'assenza, tale da determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l'art. 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato, debba essere superiore a 15 giorni. I giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma, **possono**:

intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Circolare numero 6/2025



Il **termine di 15 giorni** individuato dalla legge costituisce la **soglia temporale minima** perché il datore, a partire dal sedicesimo giorno di assenza, possa darne **comunicazione all'ITL. Nulla vieta** "che detta **comunicazione all'Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo**".

La comunicazione all'Ispettorato vale anche **come termine di riferimento per il decorso della scadenza dei 5 giorni** imposta per effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro a mezzo del modello telematico UNILAV.

Nel caso in cui il CCNL applicato preveda un termine diverso da quello contemplato dalla norma in esame, lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al già richiamato principio generale per cui l'autonomia contrattuale può derogare solo **in melius** le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un **termine inferiore**, per il **medesimo principio** dovrà farsi **riferimento al termine legale**.

Con riferimento, da ultimo, alle conseguenze della cessazione in parola, il Ministero del Lavoro ritiene, in base ai principi generali che regolano il rapporto di lavoro, che **il datore possa trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita**.



CONGUAGLI 730/2025: COME FUNZIONANO

INTRODUZIONE

Il **modello 730/2025** ha la funzione di calcolare l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali effettivamente dovute dal contribuente **lavoratore dipendente o pensionato** con riguardo al **periodo d'imposta 2024**. Dall'**esito** della **dichiarazione** dei redditi possono risultare **imposte ancora dovute** dal contribuente o, al contrario, **versate in eccesso** nel corso dello stesso periodo d'imposta.

Le **trattenute** a titolo di **imposte ancora dovute o i rimborsi** per un eccessivo carico fiscale subito nel corso del periodo d'imposta **2024 avvengono**, per i contribuenti pensionati e lavoratori dipendenti:

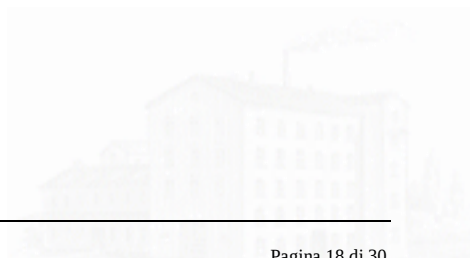
- ◆ **direttamente in busta paga**, o
- ◆ **nella rata di pensione**,

nell'ambito delle cosiddette "**operazioni di conguaglio da 730**" effettuate dal **datore di lavoro e dall'ente pensionistico**, in qualità di **sostituti d'imposta**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo il funzionamento.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è il conguaglio 730/2025?**
2. **Quando iniziano** i conguagli in busta paga o nel cedolino della pensione?
3. **Come funziona il conguaglio** da 730/2025?
4. **Come riceve** il datore di lavoro **il 730-4?**
5. **Come funziona** in busta paga il conguaglio 730/2025 **a debito?**
6. **Come funziona** in busta paga il conguaglio 730/2025 **a credito?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È IL CONGUAGLIO 730/2025?

R.1. Il conguaglio 730/2025 è il meccanismo con cui si regolano

- ◆ le imposte IRPEF e
- ◆ le relative addizionali regionali e
- ◆ le relative addizionali comunali dovute per il 2024, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730.

Serve a restituire al contribuente eventuali imposte pagate in eccesso (conguaglio positivo) o, al contrario, a recuperare quelle non ancora versate (conguaglio negativo) direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione.

Nella prima ipotesi il lavoratore dipendente/pensionato **deve farsi carico di imposte ancora dovute.**

Al contrario, in caso di conguaglio positivo, **il contribuente ha diritto ad un rimborso delle imposte trattenute in eccesso.**

CONGUAGLIO DA 730/2025
CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2024, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730
CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2024, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730

DA COSA NASCE IL CONGUAGLIO 730/2025 POSITIVO O NEGATIVO?
CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente / pensionato fa valere nel modello 730 oneri deducibili – detraibili e / o crediti d'imposta non applicati dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in sede di determinazione della tassazione fiscale calcolata a titolo d'acconto nel corso del periodo d'imposta 2024
CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente / pensionato dichiara nel modello 730 redditi ulteriori a quelli già tassati a titolo d'acconto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nel corso del periodo d'imposta 2024



D. 2. QUANDO INIZIANO I CONGUAGLI IN BUSTA PAGA O NEL CEDOLINO DELLA PENSIONE?

R.2. In generale, per i lavoratori dipendenti, i conguagli partono con la retribuzione di luglio 2025. Per i pensionati, invece, si parte tra agosto e settembre 2024.

SOSTITUITO	DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2025?
Lavoratori dipendenti	A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2025
Pensionati	A partire dal mese di agosto o di settembre 2025, stando alle istruzioni AE



Per i 730 presentati all'Agenzia entrate successivamente alle **retribuzioni di competenza del mese di luglio 2025** o ai cedolini di pensione di agosto – settembre 2025, le tempistiche di effettuazione dei conguagli in busta paga o nel cedolino di pensione dipendono dalla **procedura di ricezione dei modelli 730-4** (contenenti i dati necessari al conguaglio) dall'Agenzia entrate, da parte del sostituto d'imposta, nonché dalla successiva **fase di importazione dei dati** nel gestionale per l'elaborazione della busta paga / cedolino di pensione.

D. 3. COME FUNZIONA IL CONGUAGLIO DA 730/2025?

R.3. A partire dalle decorrenze sopra descritte, il datore di lavoro e l'ente pensionistico:

- ◆ effettuano i **rimborsi** relativi all'IRPEF e alle altre imposte **risultanti dal modello 730-4**;
- ◆ **trattengono le somme o le rate** (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo
 - ✓ di **saldo e primo acconto** relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF,
 - ✓ di **acconto** del **20%** su taluni **redditi** soggetti a **tassazione separata**,
 - ✓ di **acconto** all'**addizionale comunale** all'IRPEF, e
 - ✓ di **imposta sostitutiva** sui premi di **risultato**

sulla base delle **risultanze** indicate nel **modello 730-4** ricevuto dall'Agenzia entrate.



L'importo risultante dal 730-4 non dev'essere trattenuto o rimborsato se, per ogni singola imposta o addizionale, **è uguale o inferiore a 12 euro**. Tuttavia, se il credito è stato **parzialmente utilizzato** per pagare altre imposte, l'**eccedenza** è **comunque rimborsata**.

Le somme risultanti dal conguaglio 730/2025 **devono essere evidenziate nel cedolino paga** e concorrono alla determinazione del netto mensile spettante al dipendente / collaboratore.

Tanto nelle ipotesi di trattenuta per conguaglio negativo che di rimborso del credito per conguaglio positivo, le somme interessate sono nette.

Di conseguenza:

- ◆ la **trattenuta per conguaglio negativo** diminuisce direttamente il netto da liquidare al contribuente;
- il **rimborso per conguaglio positivo** ha l'effetto di incrementare il netto da pagare



D. 4. COME RICEVE IL DATORE DI LAVORO IL 730-4?

R.4 Per poter ricevere il modello 730-4 dall'AE il datore di lavoro deve segnalare a quest'ultima il proprio indirizzo telematico, riportandolo:

- ◆ se trattasi della **prima comunicazione in assoluto**
 - ✓ nel **quadro CT** della Certificazione Unica, o
 - ✓ nel **Modello CSO** reperibile sul portale "agenziaentrate.gov.it";
- ◆ se trattasi di **modifica di un indirizzo già comunicato**, nel **Modello CSO**.



Il datore di lavoro **può segnalare all'AE l'indirizzo telematico di un intermediario delegato alla ricezione del 730-4**. In caso di variazione dell'intermediario, se il datore non lo comunica nel Modello CSO, può farlo l'intermediario direttamente via PEC all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

D. 5. COME FUNZIONA IN BUSTA PAGA IL CONGUAGLIO A DEBITO?

R.5. Le somme che il lavoratore dipendente è tenuto a riconoscere all'Erario **come saldo e 1° rata d'acconto per l'anno successivo (2025)** sono trattenute, eccezion fatta per le decorrenze sopra citate, dalla prima retribuzione utile o comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4.

--

Rateizzazione

Il lavoratore può optare per il recupero delle somme in singole rate mensili, da un minimo di 2 a un massimo di 5 rate mensili, applicando una maggiorazione dello 0,33% mensile (a titolo di interessi) a decorrere dalla seconda rata. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre.

La volontà di procedere alla dilazione è espressa dal contribuente nel 730 e segnalata al sostituto d'imposta, che non presta assistenza fiscale, nel modello 730-4.



Nei casi in cui la **retribuzione mensile** sia **insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'**interesse dello 0,33% mensile** dovuto per la **rateizzazione**, anche l'**interesse dello 0,40% mensile** riferito al differito **pagamento**.

Se alla fine dell'anno il datore di lavoro **non ha potuto trattenere tutti gli importi per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, questi è tenuto a comunicare al dipendente, entro dicembre, di provvedere in autonomia al versamento delle somme ancora dovute.

--

Seconda o unica rata di acconto

Nelle ipotesi in cui risulti dal modello 730-4 che il contribuente è tenuto a versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca, il datore di lavoro (sostituto d'imposta) trattiene il relativo importo sulla **retribuzione corrisposta nel mese di novembre**.





A differenza delle altre somme dovute all'Erario, la **seconda o unica rata** di acconto IRPEF / cedolare secca **non può essere dilazionata** e dev'essere **recuperata** dal **sostituto d'imposta** in un'**unica soluzione** sulla **retribuzione corrisposta a novembre**.

Se la retribuzione corrisposta nel mese di novembre risulta insufficiente per l'effettuazione dell'intero recupero della seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca locazioni, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, in base al principio di cassa, **applicando la maggiorazione dello 0,40%**.

Nel caso in cui anche la retribuzione corrisposta a dicembre risulti insufficiente al recupero delle somme in parola, il sostituto d'imposta provvederà a comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso dovrà versare autonomamente.

Il termine ultimo per il versamento da parte del datore di lavoro della seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca locazioni **è fissato al 16 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di presentazione del 730**.

Versamento con F24

Le somme trattenute in busta paga al dipendente per conguaglio negativo devono essere versate dal datore di lavoro con modello F24, **nel termine previsto per il versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei cedolini paga interessati**. Il versamento avviene utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO A DEBITO	TIPOLOGIA IMPORTO
4731	Saldo IRPEF
4730	Acconto IRPEF
4201	Acconto 20% su redditi soggetti a tassazione separata
1057	Imposta sostitutiva su premi di risultato e partecipazione agli utili
1846	Cedolare secca locazioni saldo
1845	Cedolare secca locazioni acconto
3803	Addizionale regionale
3845	Acconto addizionale comunale
3846	Saldo addizionale comunale

D. 6. COME FUNZIONA IN BUSTA PAGA IL CONGUAGLIO A CREDITO?

R.6. Il rimborso delle imposte pagate in eccesso (conguaglio positivo) avviene ad opera del datore di lavoro in busta paga, eccezion fatta per le decorrenze sopra citate, **nella prima retribuzione utile** o, comunque, **nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4**.

Ai fini della restituzione dei rimborsi in cedolino, come risultanti dal modello 730-4, il sostituto d'imposta **utilizza in via prioritaria le eventuali voci di debito risultanti dallo stesso modello 730**.



Il risultato della compensazione, se a credito, viene restituito a mezzo corrispondente riduzione delle ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali regionali / comunali) utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute fiscali operate dallo stesso sostituto d'imposta sui compensi erogati a tutti i percipienti.



Per la determinazione della capienza ai fini del rimborso delle imposte il sostituto d'imposta **può altresì utilizzare le somme derivanti dai conguagli a debito da 730, con riguardo ad altri dipendenti e collaboratori.**

Al contrario, non è possibile rimborsare i crediti da 730 utilizzando importi anticipati dal datore di lavoro stesso, né tantomeno sfruttare tali somme in compensazione con ritenute operate, effettuando così versamenti inferiori rispetto a quanto dovuto.

Nel caso in cui l'ammontare delle ritenute non consenta il rimborso integrale dei conguagli positivi da 730, il sostituto d'imposta procederà all'erogazione delle somme residue nei mesi successivi. Se alla fine dell'anno **non è stato possibile concludere il rimborso**, gli importi ancora spettanti al contribuente dovranno essergli comunicati nella Certificazione Unica (CU).

In presenza di più contribuenti con conguaglio positivo, **il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti / collaboratori.**

La percentuale dev'essere determinata dal rapporto tra l'ammontare globale delle ritenute fiscali, da operare nel singolo mese interessato, con la somma totale del credito da rimborsare.

Le somme anticipate in busta paga dal datore di lavoro per conguaglio positivo **vengono recuperate mediante compensazione in F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTATO A DEBITO	TIPOLOGIA IMPORTO
1631	Saldo IRPEF
	Acconto IRPEF
	Acconto 20% su redditi soggetti a tassazione separata
	Imposta sostitutiva su premi di risultato e partecipazione agli utili
	Cedolare secca locazioni saldo
	Cedolare secca locazioni acconto
3796	Addizionale regionale
3797	Acconto addizionale comunale
	Saldo addizionale comunale





PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 224105 del 19 maggio 2025](#)

Riapertura dei termini della procedura di **riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo**, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

- ◆ [Allegato 1 Istruzioni per la compilazione](#)
- ◆ [Allegato 2 Modello Richiesta di accesso alla procedura](#)

[Provvedimento 225394 del 20 maggio 2025](#)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della "**Delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**".

[Provvedimento 227852 del 21 maggio 2025](#)

Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025](#)

Novità in materia **d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente** - Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207.

[Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025](#)

Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. "decreto Salva-infrazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

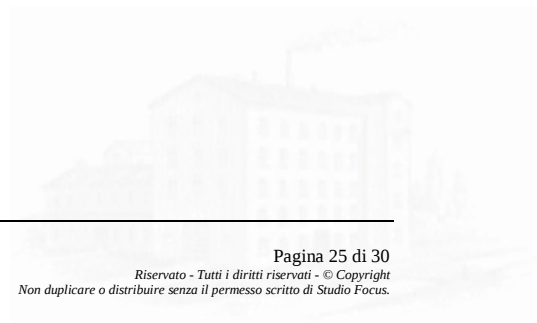
STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Le **Risposte** alle **istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 136 del 19.05.2025** alla **n. 140 del 22.05.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MAGGIO 2025.](#)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



LO SCADENZARIO DAL 23.05.2025 AL 06.06.2025**Proroga termini per malfunzionamento sito Agenzia Entrate – 16 maggio 2025**

A causa di un **blocco tecnico verificatosi il 16 maggio 2025** sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area riservata, gestione Sogei), i **termini relativi agli adempimenti fiscali in scadenza quel giorno** sono **prorogati fino al 30 maggio 2025**, come previsto dal DL n. 498/1961.

Valido per tutti gli obblighi e formalità fiscali coinvolti nel periodo di irregolare funzionamento.

Lunedì 26 maggio 2025**Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (**Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis**);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (**Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater**),

relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2025, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

Venerdì 30 maggio 2025

Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte delle imprese per **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica**.

Ai fini dell'ottenimento del relativo credito d'imposta, nella comunicazione devono essere indicati:

- ◆ l'ammontare delle **spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025**,
- ◆ e l'ammontare delle **spese che le imprese prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025**.

Sabato 31 maggio 2025

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del **mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale OSS.





Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Sabato 31 maggio 2025

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al **versamento della 8° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro i 5 giorni dalla scadenza** (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, pertanto, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 giugno 2025**.

Come promemoria, ricordiamo che l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:

- ♦ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ♦ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per conoscere tutte le [modalità di pagamento](#) consulta la pagina dedicata.

Martedì 3 giugno 2025⁸

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2025** devono procedere al pagamento in

⁸ Il termine ordinario degli adempimenti e versamenti del 31 maggio, cadendo di sabato, fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, quindi il 3 giugno 2025.



un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.

Se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato entro il **30 settembre**. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- ◆ **2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre**
- ◆ 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- ◆ 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Martedì **3 giugno 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo **scadente ad aprile 2025** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2025 (3 giugno in quanto cade di sabato).

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ le **altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking,



Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

l'**app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Martedì **3 giugno 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Martedì **3 giugno 2025**

Le imprese di assicurazione e le Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la **Denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente**, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Martedì **3 giugno 2025**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **1° trimestre solare del 2025**, ovvero:



- ♦ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
- ♦ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Martedì 3 giugno 2025

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/05/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2025**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Martedì 3 giugno 2025

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì 3 giugno 2025

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

